



Comune di Rimini

Il Sindaco

ORDINANZA BALNEAZIONE 3/2023

DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE in tutto il tratto di mare pertinente al punto di monitoraggio

- **IT 008099014006 – Viserba – Spina Sacramora**
stabilimenti balneari dal 18 al 30 di Rimini Nord

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

VISTO il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle Acque di Balneazione";

VISTA l'Ordinanza Balneare n. 1/2019 della Regione Emilia-Romagna e successive modificazioni ed integrazioni - con la quale è stato disciplinato l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San MauroPascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica;

CONSIDERATO che la stagione balneare estiva, ai fini della presente ordinanza, è compresa tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua e l'ultima domenica di ottobre e che l'attività balneare deve avere inizio non oltre l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e terminare non prima del secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre (Ordinanza Balneare n. 1/2019 "Disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei Comuni costieri della Regione Emilia-Romagna", approvata con Determina 4234 dell'8/3/20196 e modificata dalle successive Determine n. 6232 del 9/4/2021 e n. 6241 dell'1/4/2022);

VISTI gli ulteriori atti normativi adottati dalla Regione Emilia Romagna sul tema balneabilità delle acque di mare, ed in particolare:

- la D.G.R. n.2236 del 19/12/2022 recante la "Valutazione di qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia Romagna al termine della stagione balneare 2022 in applicazione del D.lgs. N. 16/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii." in cui è stata aggiornata la classificazione delle stesse;

- la D.G.R. n.757 del 15/05/2023 con oggetto "Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii. per la stagione balneare 2023 in Emilia Romagna";

- la D.D. del Settore Turismo della Regione Emilia-Romagna n. 11123 del 19/05/2023 ad oggetto "Ordinanza balneare regione Emilia-Romagna n. 1/2019 ss.mm.ii - Modifiche straordinarie a causa degli eventi meteorologici straordinari anno 2023 e posticipo dell'avvio dell'attività balneare 2023 al 2 giugno 2023";

- la nota Prot. 19/05/2023.0497243.U del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica - Direzione Generale Cura Della Persona, Salute E Welfare della Regione Emilia Romagna con cui si comunica la posticipazione dell'avvio della stagione balneare 2023 dal 27 maggio 2023 al 2 giugno 2023;

CONSIDERATO che in data 12 Giugno 2023 è stato svolto da ARPAE il campionamento programmato previsto dal calendario di monitoraggio delle acque di balneazione per la stagione balneare 2023;





Comune di Rimini

Il Sindaco

PRESO ATTO della nota dell'AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O Igiene e Sanità Pubblica di Rimini prot.n. 2023/0161711/P del 13/06/2023 (ns.prot. in arrivo n. 0206741/2023 del 14/06/2023) con cui, si propone ai fini di garantire la tutela della salute della popolazione nella fattispecie dei bagnanti, l'adozione di provvedimento di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 267/2000 per l'apposizione del divieto temporaneo di balneazione, in quanto il campionamento svolto da Arpae ha evidenziato una concentrazione dei parametri microbiologici superiori ai valori limite di cui al DM 30 marzo 2010, per le seguenti acque di balneazione:

- IT 008099014006 – Viserba – Spina-Sacramora

RITENUTO pertanto necessario, allo scopo di tutelare la salute dei bagnanti che frequentano il tratto di mare interessato emanare un provvedimento che vieti temporaneamente la balneazione nei seguenti tratti di mare:

- VISERBA – SPINA SACRAMORA: 570m N Spina-Sacramora a 280m S Spina-Sacramora, che interessa gli stabilimenti balneari dal 30 al 18 di Rimini Nord;

VISTI

- la Legge 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

a) il divieto temporaneo della balneazione a partire dalla data odierna nei seguenti tratti di mare:

- VISERBA – SPINA SACRAMORA: 570m N Spina-Sacramora a 280m S Spina-Sacramora, che interessa gli stabilimenti balneari dal 30 al 18 di Rimini Nord;

b) a chiunque spetti, di osservare e di far osservare il divieto di balneazione imposto;

DISPONE

- che il Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale, tramite le Associazioni di volontariato individuate, provveda al posizionamento dei cartelli di divieto temporaneo della balneazione presso le torrette di salvataggio;

- che i titolari delle concessioni demaniali interessati, dallo stabilimento 18 al 30 di Rimini nord, appongano cartelli di divieto temporaneo della balneazione forniti dalle Associazioni di volontariato individuate dal Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale;

- che le acque interessate potranno essere adibite di nuovo alla balneazione a seguito di successiva comunicazione da parte di ARPAE – Servizio Area Prevenzione Est e AUSL di Rimini – Dipartimento di Sanità Pubblica, tramite Ordinanza Sindacale di revoca della presente;

- che la presente ordinanza rimarrà valida sino a revoca del medesimo atto.

INFORMA

1) che chiunque non rispetti quanto previsto dalla presente Ordinanza o che attui comportamenti che non permettano la corretta applicazione di quanto ivi disposto, è passibile della sanzione di cui all'art. 7Bis del T.U.E.L., fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 del Codice Penale;





Comune di Rimini

Il Sindaco

2) che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Dellavalle - Dirigente Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Dipartimento Territorio e Ambiente, via Rosaspina, 21 - 47923 Rimini;

3) che contro il presente provvedimento sono ammissibili: ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della presente Ordinanza;

4) che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rimini fino alla revoca del divieto di balneazione;

5) ogni informazione utile sulle acque di balneazione è reperibile sulla sezione dedicata del sito ARPAE al seguente link: <https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/balneazione/balneazione>.

Copia della presente Ordinanza deve essere inviata, per quanto di competenza, a:

- Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale
- Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo Demanio
- Comando Polizia Locale
- Capitaneria di Porto di Rimini
- Regione Emilia-Romagna – Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
- Azienda U.S.L. Rimini - Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Igiene e Sanità Pubblica
- ARPAE – Area Prevenzione ambientale Est
- Ministero della Salute- Settore Salute
- Prefettura di Rimini
- Questura di Rimini
- HERA S.p.A.
- URP del Comune di Rimini
- Responsabili piani di salvamento
- Titolari delle Concessioni Demaniali
- Associazioni di Volontariato incaricate

**Per IL SINDACO
LA VICESINDACA
Dott.ssa Chiara Bellini
(Firmato digitalmente)**

